



**S.p.A. Autovie Venete**  
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni  
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*  
*Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235*  
*Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399*  
*Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195*  
*Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

**C.I.G.**

**SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE TRIENNIO 2013-2016**

**LOTTO 1**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <p><b>All.B</b><br/><b>NORME TECNICHE</b></p> |
|-----------------------------------------------|

**Il Responsabile Servizi Manutentivi**

*- geom. Fulvio Moras -*

SM/ab

DICEMBRE 2012

**ALLEGATO B  
NORME TECNICHE**

**ART. 1**

**PERIODO DI ESECUZIONE**

1. Il servizio di Viabilità invernale è operativo a decorrere dal 15 novembre, con scadenza al 15 marzo di ciascun anno.
2. La Società si riserva la facoltà di anticipare o prorogare l'operatività di periodi non inferiori a 15 (quindici) giorni, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla nuova data di inizio o fine periodo.
3. Nei 45 giorni antecedenti l'inizio del periodo della Viabilità Invernale saranno indicati dalla Società i giorni e i luoghi in cui effettuare il montaggio delle attrezzature da installare.
4. La Ditta dovrà recarsi nei giorni e nei luoghi indicati dalla Società per la messa a disposizione dei veicoli e per il montaggio delle attrezzature da installare.
5. Al termine del periodo della Viabilità Invernale saranno indicati dalla Società i giorni e i luoghi in cui effettuare lo smontaggio delle attrezzature installate.
6. Nell'arco dei 45 giorni successivi al termine della stagione di Viabilità Invernale la Ditta dovrà recarsi nei giorni e nei luoghi indicati dalla Società per lo smontaggio delle attrezzature e per il ritiro dei veicoli su cui esse sono installate.
7. La messa a disposizione dei veicoli per le operazioni di montaggio e smontaggio attrezzature non è oggetto di ulteriore remunerazione da parte della Società e gli eventuali costi sostenuti dalla Ditta sono compresi nei prezzi offerti in sede di gara.

**ART. 2**

**LUOGHI DI ESECUZIONE**

1. Il servizio si svolgerà nei luoghi indicati in **Allegato H**, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo.
2. La Ditta rimane impegnata a eseguire le operazioni affidate su richiesta della Società anche in tratti e stazioni diversi da quelli indicati, senza per tale motivo avanzare richieste di miglioramento o compensi particolari oltre i prezzi stabiliti.

**ART. 3**

**REQUISITI DEI VEICOLI**

1. Tutti i veicoli impiegati per il servizio di sgombero neve dovranno possedere per le seguenti caratteristiche:

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

- a) prima immatricolazione non antecedente l'anno 1997;
  - b) mezzi d'opera a 3 o più assi;
  - c) portata su asse anteriore non inferiore a 15 quintali;
2. Tutti i veicoli impiegati per il servizio di spargimento cloruri dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- d) prima immatricolazione non antecedente l'anno 1992;
  - e) portata utile non inferiore a 165 quintali;
  - f) pianale con dimensioni rientranti nei seguenti intervalli: LUNGHEZZA da 5000 a 6500 mm LARGHEZZA da 2300 a 2500 mm.
3. Alla Ditta spettano tutti gli oneri legati al mantenimento dello stato di efficienza, al collaudo e agli adempimenti connessi.
4. La corrispondenza dei mezzi alle caratteristiche necessarie per l'esecuzione delle operazioni sarà verificata periodicamente dalla Società.
5. Durante l'intera durata contrattuale la Ditta dovrà avere a disposizione e curare la perfetta efficienza dei mezzi d'opera e gli autocarri offerti in sede di gara.
6. Durante l'intera durata contrattuale la Ditta dovrà provvedere alla pronta disponibilità del rifornimento di carburanti e lubrificanti e all'osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia di circolazione;

**ART. 4**

**OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Prima dell'inizio della stagione invernale, la Ditta ha l'obbligo di presentarsi luoghi e nei giorni indicati dalla Società al fine di:
- a) prendere conoscenza dei tratti autostradali sui quali eseguire le operazioni affidate;
  - b) prendere conoscenza di tutte le istruzioni verbali o scritte attinenti all'esecuzione delle operazioni stesse;
  - c) prendere visione del luogo di stazionamento;
  - d) prendere conoscenza della data entro la quale dovranno essere eseguiti eventuali ap-prontamenti sui mezzi per renderli idonei all'esecuzione del servizio affidato;
  - e) prendere in consegna le specifiche attrezzature fornite dalla Società.
  - f) ai fini del collaudo richiedere alla Casa produttrice copia conforme del documento di conformità della lama sgombraneve di proprietà della Società.
2. A tale visita dovrà presenziare tutto il personale della Ditta coinvolto nelle operazioni invernali.

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

**ART. 5**

**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. I veicoli si distinguono in:
  - a) **“fissi”** - sono quelli che resteranno a disposizione presso le sedi di stazionamento per tutta la durata della stagione invernale, in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giornate feriali e festive;
  - b) **“a chiamata”** - sono quelli che debbono intervenire su chiamata della Società.
2. Le operazioni si articoleranno nelle fasi seguenti:
  - a) **"Convocazione"**- quando alla Ditta viene ordinato di raggiungere le sedi di raduno stabilite. Entro 1 ora dalla convocazione il personale e i mezzi devono essere pronti ad operare presso la sede di raduno.
  - b) **"Sosta"** - dal momento in cui si è pronti ad operare al momento in cui si iniziano le operazioni, ovvero il periodo di tempo durante il quale il mezzo e il personale sono fermi a disposizione della Società.
  - c) **"Sosta senza operatore"** - dal momento in cui il mezzo viene lasciato presso la sede di raduno, su richiesta della Società, pronto ad operare, senza operatore.
  - d) **"Movimento"** - il periodo di tempo durante il quale il mezzo è in movimento per eseguire le operazioni o per altri motivi, purché a richiesta della Società.
  - e) **"Termine delle operazioni"** - il momento in cui la Società mette in libertà i mezzi ed il personale ad operazioni terminate. La Ditta non potrà porre fine alle operazioni senza la specifica autorizzazione della Società.
3. Sia nel caso di veicoli “fissi”, che “a chiamata”, rispettivamente sia l'operatore che l'operatore con l'automezzo, dovranno presentarsi alla sede di stazionamento entro un'ora dalla convocazione.
4. Le ore di sosta e di attività del personale addetto saranno computate dal momento del "pronto" e cioè quando tutti gli autocarri, ovvero altri mezzi d'opera, si presenteranno nelle condizioni prescritte, pronti per iniziare le operazioni con le attrezzature già montate al posto di raduno stabilito.
5. il "pronto" sarà rilevato tramite l'apparato GPS a bordo dell'attrezzatura e trasmesso all'apposito programma dedicato alla gestione dei mezzi invernali; qualora il programma dovesse risultare non funzionante il "pronto" dovrà essere comunicato dal responsabile o dal capo-squadra o dall'operatore, al personale della Società appositamente incaricato;
6. le ore di movimento inizieranno all'atto della partenza dei mezzi dal posto di raduno, anch'esse rilevate, nella forma indicata al punto precedente;

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

7. non saranno conteggiate ai fini della contabilizzazione di quanto dovuto alla Ditta le soste dei mezzi fermi per avaria.
8. Le operazioni di sgombero neve e/o di caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi e/o liquidi, dovranno avvenire secondo le seguenti modalità di esecuzione:
  - a) le operazioni di sgombero neve verranno eseguite con treni di mezzi d'opera organizzati ed utilizzando lame od altre attrezzature messe a disposizione della Ditta da parte della Società, secondo le istruzioni fornite alla consegna del servizio o le disposizioni impartite in casi di emergenza dai responsabili della Società;
  - b) le operazioni di caricamento cloruri solidi e liquidi verranno eseguite direttamente dagli impianti di stoccaggio della Società;
  - c) le operazioni di spargimento cloruri verranno eseguite con idonee attrezzature (spargitori e spruzzatrici) messe a disposizione dalla Società e montate sugli autocarri della Ditta, secondo le istruzioni fornite alla consegna del servizio o le disposizioni impartite in casi di emergenza dai responsabili della Società;

**ART. 6**

**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. Sono ad esclusivo carico della Ditta tutte le prestazioni, le spese di personale e le forniture necessarie all'esecuzione delle operazioni affidate.
2. Rimane a carico della Ditta l'acquisto, il montaggio ed il collaudo di tutti gli approntamenti, compresi gli attacchi lama per lo sgombero neve e la segnaletica luminosa supplementare, qualora i mezzi non ne fossero già dotati; la Società non corrisponderà alcun rimborso per dette attività che devono intendersi pertanto incluse nel corrispettivo contrattuale.
3. Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi connessi alle variazioni al libretto di circolazione.
4. Per quanto attiene ai mezzi da impiegare nelle operazioni di sgombero neve, la Ditta dovrà in particolare:
  - a) fornire la lista dei mezzi d'opera da impiegare nel medesimo periodo; detta lista dovrà comprendere marca, tipo, targa, telaio ed anno di prima immatricolazione dei veicoli;
  - b) fornire, dopo l'accettazione ad insindacabile giudizio della Società dei mezzi d'opera proposti, la copia autenticata dei libretti di circolazione e i certificati assicurativi;
  - c) fornire i mezzi d'opera, in precedenza concordati con la Società, provvisti di quanto necessario a renderli adattabili alle attrezzature messe a disposizione dalla Società,

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

presso le sedi di stazionamento, sia per il Collaudo Operativo, da svolgere nel mese di ottobre/novembre di ogni anno, che per le operazioni invernali;

- d) apportare ai mezzi d'opera quelle modifiche necessarie per il previsto impiego nelle attività di sgombero neve;
- e) alimentare con il proprio adeguato impianto elettrico i dispositivi per la manovre delle attrezzature, segnaletica luminosa e gli apparati per le telecomunicazioni, di proprietà della Società, che saranno loro applicate;
- f) installare sulla cabina del mezzo d'opera con lama spazzaneve – qualora le lame stesse non ne fossero già provviste - due fari, che dovranno essere orientati a norma del Codice della Strada in modo da evitare l'abbagliamento dei veicoli;
- g) provvedere a far collaudare i mezzi d'opera all'Ispettorato M.C.T.C. con le attrezzature montate; tale collaudo, che sarà a totale carico della Ditta, dovrà essere trascritto sul libretto di circolazione;
- h) provvedere alla revisione annuale dei mezzi d'opera, al di fuori dei termini della prestazione stagionale;
- i) provvedere al montaggio, all'inizio della stagione operativa invernale, delle diverse attrezzature speciali complete di accessori con i relativi adeguamenti tra veicolo e attrezzature (impianto idraulico, impianto elettrico, fanaleria, piastre di spinta, spargitori, cisterne, ecc.) e smontaggio delle attrezzature al termine della stagione operativa invernale. Tali operazioni potranno essere eseguite presso sedi indicate dalla Società, senza alcun onere economico aggiuntivo da parte della stessa.
- j) fornire i mezzi d'opera di carburanti, lubrificanti, provvedere alla loro manutenzione, riparazione ed eventualmente sostituzione, al fine di garantire comunque ed in ogni momento la disponibilità ed efficienza del mezzo;
- k) provvedere alle eventuali riparazioni dei mezzi d'opera entro 24 ore dalla venuta a conoscenza del guasto; trascorso tale termine la Società potrà chiederne la sostituzione che, nel caso non avvenisse, comporterà l'applicazione della penale prevista;
- l) controllare durante il corso dell'esecuzione del servizio lo stato di usura delle attrezzature in dotazione, nonché dei coltelli delle lame e di ogni altra parte delle attrezzature in dotazione, segnalando tempestivamente quelle deficienze riscontrate che possano pregiudicare il buon mantenimento delle attrezzature e la buona riuscita del lavoro; la Società si riserva di rivalersi sulla Ditta per i danni eventualmente subiti dalle attrezzature per carenza dei suddetti controlli;
- m) lavare internamente ed esternamente le attrezzature al termine degli interventi, prov-

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

vedendo a trattamenti con materiali protettivi, lubrificanti, ecc. forniti dalla Società e con i metodi prescritti;

- n) entro 30 giorni dal termine del contratto, riconsegnare alla Società il documento originale di conformità della lama sgombraneve, di proprietà della stessa.

5. Per quanto attiene agli autocarri da impiegare nelle operazioni di caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi e/o liquidi la Ditta dovrà in particolare:

- a) fornire la lista degli autocarri da impiegare nel medesimo periodo; detta lista dovrà comprendere marca, tipo, targa, telaio ed anno di prima immatricolazione dei veicoli;
- b) fornire, dopo l'accettazione ad insindacabile giudizio della Società degli autocarri proposti, la copia autenticata dei libretti di circolazione e i certificati assicurativi;
- c) fornire gli autocarri, in precedenza concordati con la Società, provvisti di quanto necessario a renderli adattabili alle attrezzature messe a disposizione dalla Società, presso le sedi di stazionamento, sia per l'installazione delle attrezzature da parte della Società, sia per il Collaudo Operativo, da svolgere nel mese di ottobre/novembre di ogni anno, che per le operazioni invernali;
- d) apportare agli autocarri quelle modifiche necessarie per il previsto impiego nelle attività di caricamento e spargimento cloruri o altri fondenti, solidi e/o liquidi;
- e) alimentare con il proprio adeguato impianto elettrico i dispositivi per la manovre delle attrezzature, segnaletica luminosa e gli apparati per le telecomunicazioni, di proprietà della Società, che saranno loro applicate;
- f) provvedere a far collaudare gli autocarri all'Ispettorato M.C.T.C. con le attrezzature montate; tale collaudo, che sarà a totale carico della Ditta, dovrà essere trascritto sul libretto di circolazione e dovrà avvenire entro l'inizio del periodo di Viabilità Invernale;
- g) provvedere alla revisione annuale degli autocarri, al di fuori dei termini della prestazione stagionale;
- h) provvedere al montaggio, all'inizio della stagione operativa invernale, delle diverse attrezzature speciali complete di accessori con i relativi adeguamenti tra veicolo e attrezzature (impianto idraulico, impianto elettrico, fanaleria, spargitori, cisterne, ecc.) e smontaggio delle attrezzature al termine della stagione operativa invernale. Tali operazioni potranno essere eseguite presso sedi indicate dalla Società, senza alcun onere economico aggiuntivo da parte della stessa.
- i) fornire gli autocarri e le attrezzature di, carburanti, lubrificanti, provvedere alla loro manutenzione, riparazione ed eventualmente sostituzione, al fine di garantire co-

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

munque ed in ogni momento la disponibilità ed efficienza del mezzo.

- j) provvedere alle eventuali riparazioni degli autocarri entro 24 ore dalla venuta a conoscenza del guasto; trascorso tale termine la Società potrà chiederne la sostituzione che, nel caso non avvenisse, comporterà l'applicazione della penale prevista;
  - k) controllare durante il corso dell'esecuzione del servizio lo stato di usura delle attrezzature in dotazione e di ogni altra parte delle attrezzature in dotazione, segnalando tempestivamente quelle deficienze riscontrate che possano pregiudicare il buon mantenimento delle attrezzature e la buona riuscita del lavoro; la Società si riserva di rivalersi sulla Ditta per i danni eventualmente subiti dalle attrezzature per carenza dei suddetti controlli;
  - l) far restare in stazionamento fisso presso le sedi concordate per tutte le ore del giorno e della notte, nei giorni feriali e festivi, per tutta la durata della stagione invernale i mezzi fissi
  - m) svuotare gli spargitori del materiale solido non utilizzato al termine degli interventi; la Società si riserva di rivalersi sulla Ditta per i danni eventualmente subiti dalle attrezzature per mancata esecuzione dell'attività sopraccitata;
  - n) lavare internamente ed esternamente le attrezzature al termine degli interventi, provvedendo a trattamenti con materiali protettivi, lubrificanti, ecc. forniti dalla Società e con i metodi prescritti.
  - o) entro 30 giorni dal termine del contratto, riconsegnare alla Società il documento originale di conformità della lama sgombraneve, di proprietà della stessa.
6. Per quanto attiene le attrezzature da installare, la Società provvederà a:
- a) mettere a disposizione della Ditta per le operazioni di sgombero neve, nei luoghi di deposito, le lame sgombraneve complete di supporti e organi di manovra;
  - b) mettere a disposizione della Ditta per le operazioni di spargimento cloruri solidi o liquidi le attrezzature necessarie e assumere le spese derivanti dal montaggio e smontaggio di tali attrezzature (lo smontaggio sarà effettuato al termine della stagione invernale).
  - c) In ogni caso la Società provvederà alla riparazione di eventuali guasti alle attrezzature qualora non siano dovuti ad incuria o cattivo uso da parte della Ditta; in tale eventualità le riparazioni verranno poste a carico della Ditta.
7. Per quanto attiene al personale da impiegare, la Ditta è tenuta a:
- a) comunicare per iscritto alla Società l'elenco dei nominativi di tutto il personale che parteciperà alle operazioni invernali, compresi quelli degli eventuali sostituti, nonché



**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

- per ognuno i recapiti telefonici fissi e/o mobili;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento e a sopralluoghi presso le sedi di stazionamento o alle tratte oggetto del servizio;
  - c) garantire la partecipazione di tutto il personale alle riunioni formative organizzate dalla Società a inizio di ogni stagione invernale e, allorquando si renda necessario, anche nel corso della stessa, per un monte ore annuo non inferiore a 8;
  - d) verificare periodicamente, ai sensi del D.Lgs. 81 dd. 09/04/2008 e s.m.i., che tutto il personale impiegato conosca e osservi gli Schemi Operativi predisposti dalla Società relativi alle operazioni previste dal presente contratto, soprattutto in funzione ai rischi specifici connessi alla presenza del traffico autostradale.
  - e) garantire per tutto il personale impiegato l'osservanza di quanto disposto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e dall'art. 37 del Regolamento per l'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n.495 e s.m.i.);
  - f) provvedere all'eventuale sostituzione del personale e alla sua turnazione nel caso del prolungarsi degli interventi.
8. In merito al coordinamento delle attività previste, la Ditta è tenuta a:
- a) comunicare alla Società all'inizio di ogni stagione di Viabilità Invernale il nominativo del Responsabile, reperibile dalle ore 00:00 alle 24:00, e il recapito telefonico mediante il quale è sempre raggiungibile;
  - b) comunicare tempestivamente alla Società eventuale variazione del Responsabile o del recapito telefonico di quest'ultimo;
  - c) comunicare e mantenere aggiornato l'elenco del personale impiegato e il recapito telefonico mediante il quale è raggiungibile durante l'operatività del servizio;
9. L'ordine d'iniziare o terminare le operazioni sarà impartito di volta in volta dal responsabile indicato della Società.
10. Le operazioni potranno essere eseguite in qualunque ora del giorno e della notte, sia in giornate feriali che festive.
11. La Ditta dovrà osservare, oltre le disposizioni di legge, anche tutte le altre istruzioni che la Società impartirà per la sicurezza e lo scorrimento del traffico.
12. La Ditta nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto è tenuta a osservare le norme per l'effettuazione della manovra di conversione ad "U" da parte dei mezzi sgombraneve.

**ALLEGATO B**  
**NORME TECNICHE**

13. L'autorizzazione a manovra viene rilasciata ai sensi dell'art. 176 - commi 12, 13 e 15 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ed è inderogabilmente subordinata all'osservanza integrale delle norme di sicurezza che il titolare dell'autorizzazione stessa dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad attuare o a far attuare.
14. Detta manovra dovrà essere effettuata esclusivamente in corrispondenza dei varchi di carreggiata appositamente abilitati, con la massima attenzione ed in base alle istruzioni fornite.
15. L'inosservanza delle presenti norme potrà determinare oltre alle conseguenze di legge, la risoluzione del contratto e comunque l'esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Società, del responsabile dell'inosservanza stessa.